



Città di Legnano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE
AI TRIBUTI COMUNALI

In vigore dal 01 gennaio 2002

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27 febbraio 2002

Modificato con Delibera C.C. n. 18 del 28 febbraio 2012

Art. 1
Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definitivo con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti e sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 218/97.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla legge per ogni tributo se la definizione riguarda accertamenti parziali.
5. Non sono suscettibili di adesione gli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti alle attività di controllo formale delle dichiarazioni, le sanzioni da essi scaturenti o che conseguono a violazione formale o concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'Ufficio.

Art. 2
Commisurazione delle sanzioni

- 1 A seguito della definizione, le sanzioni, dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 3
Competenza

1. Competente alla definizione è l'Ufficio Tributi del Comune nella persona del Funzionario Responsabile del Tributo. Nel caso di tributi comunali affidati, ai sensi di legge, in concessione ad apposite società, competente alle definizioni è il concessionario nella persona del funzionario responsabile del tributo nominato dalla società stessa.

Art. 4
Avvio del procedimento

- 1 Se ritenuto opportuno, l'Ufficio, con lettera raccomandata, invia ai soggetti obbligati un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - il tributo ed i periodi di imposta suscettibili d'accertamento;
 - gli elementi identificativi dell'eventuale atto, denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento;
 - il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. La mancata comparizione non è sanzionabile né preclude la possibilità di presentare successivamente propria istanza come previsto dall'art. 5.
3. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente non costituisce invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 5

Istanza del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi , ispezioni e verifiche, o richiesta di chiarimenti anche a mezzo di questionari in relazione ad uno dei tributi comunali, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 2 e di quelli per il pagamento o dell'iscrizione a ruolo del tributo per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato costituisce rinuncia all'adesione.
5. Delle operazione compiute, delle comunicazioni effettuate, dall'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del contraddittorio viene dato atto in un succinto verbale da parte del Responsabile del Procedimento.
6. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 6

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati il tributo ed il relativo anno d'imposizione, gli elementi, la motivazione nonché il richiamo ad atti su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, degli interessi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Art.7

Adempimenti successivi e rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 6.
2. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza, o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a dodici rate se le somme dovute superano euro 51.646,00.
3. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta.

4. L'Ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo complessivo di euro 5.165,00, può richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o equipollente.
5. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
6. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla presentazione della garanzia fidejussoria, se richiesta. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 8

Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 7 comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione dell'eventuale garanzia, prevista dall'articolo 7 comma 4.
2. In caso di omesso pagamento anche di una sola delle rate entro le relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione della sanzione di cui all'art. 2. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni pari all'importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni), qualora la stessa sia riscossa tramite ruolo, l'Ufficio provvederà ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione; la definizione si considera così perfezionata, fermo restando il disposto di cui al precedente comma.
4. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
5. L'intervenuta definizione non esclude, per altro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rivelabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio del 2002 ed abroga ogni altra norma regolamentare ad esso incompatibile.
2. Le presenti disposizioni, qualora i termini lo consentano, sono applicabili alle attività e procedimenti d'accertamento non ancora definiti alla data di entrata in vigore.